Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Ai clienti
Ai collaboratori

Oggetto: **Lavoratori autonomi occasionali: Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali**

Il nuovo art. 14 del D.L.gs. n. 81/2008 - come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 - prevede che: "con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica".
Rispetto a tale adempimento il legislatore chiede di applicare le modalità operative già previste in relazione alle prestazioni di lavoro intermittente e di applicare, in caso di violazione, una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Campo di applicazione

L'obbligo interessa esclusivamente:
- i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro **già oggetto di comunicazione preventiva** ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e **assoggettate al regime IVA**;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rispetto ai quali è prevista una specifica disciplina sull'obbligo di comunicazione.

Tempistiche e modalità

La comunicazione va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 21 dicembre, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati alla data di emanazione della prima nota di chiarimenti (11 gennaio 2022), stante l'assenza di indicazioni al riguardo, il Ministero e l'Ispettorato hanno richiesto l'invio della comunicazione entro il 18 gennaio 2022.
Nelle more della predisposizione di un apposito applicativo, la comunicazione va effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto è raccomandata la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione, che può essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato, deve avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione è considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Le sanzioni possono essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Ulteriori chiarimenti

Il Ministero del lavoro e l'Ispettorato hanno ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti sotto forma di FAQ. Nella nota n. 109 del 27 gennaio 2022 le Amministrazioni provvedono in particolare a circoscrivere con maggior dettaglio il campo di applicazione della disciplina:

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

FAQ INL

	Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali	
1	Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi hanno l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?	No, in quanto, come chiarito con la nota del MLPS e INL prot. n. 29 dell'11/01/2022 "…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale;
2	Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?	Si, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022); Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale".
3	La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di	No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

	applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
4	La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
5	I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Si, si ritiene che siano escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
6	L'adempimento di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica all'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?	Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ precedente;
7	Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?	No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947;

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

8	Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale?	No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa;
9	L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche?	No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro;
10	Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

Con riferimento, invece, all'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del lavoratore la nota chiarisce che, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione i precedenti chiarimenti.

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro